



Div.III-11/ED/CD

**BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO**

PRIMA E SECONDA SESSIONE DELL'ANNO 2019

IL DIRIGENTE

- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo";
- VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, concernente "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo";
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", e, in particolare, l'art. 12 che ha disposto che "il termine di cui all'art.7, comma 2, del dm 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al dm 19 ottobre 2001, n. 445";
- VISTE le note prot. n. 9498 e n. 9699 rispettivamente del 18 e del 19 marzo 2019, che hanno consentito l'avvio del tirocinio post lauream per l'accesso alla prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- VISTA la delibera del 26 marzo 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo ateneo ha determinato in 400,00 € l'importo del contributo per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni dell'anno 2019;
- VISTA l'Ordinanza ministeriale di cui al DM n. 422 del 16 maggio 2019 con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto per l'anno 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;



DETERMINA

ART. 1 Requisiti per l'ammissione

Alle predette sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto dall'art.1, comma 1, del citato D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.

Alla prima sessione sono ammessi coloro che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Milano, la laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente al DM 509/99, ovvero la laurea specialistica afferente alla classe 46/S, ovvero la laurea magistrale afferente alla classe LM - 41, entro il 29 marzo 2019.

Alla seconda sessione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto diploma di laurea presso l'Università degli Studi di Milano, entro il 31 ottobre 2019.

ART. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione

L'istanza, pena l'esclusione, può essere presentata in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale di cui al DM 422 del 16 maggio 2019 citata in premessa.

Le domande di ammissione alla prima sessione dovranno essere presentate a decorrere dal 20 marzo 2019 e non oltre il 29 marzo 2019.

Le domande di ammissione alla seconda sessione dovranno essere presentate a decorrere dal 18 settembre 2019 e non oltre l'8 ottobre 2019.

Non sono ammessi i laureati provenienti da altre sedi universitarie.

Le domande di ammissione potranno essere presentate da:

1. coloro che stanno espletando il tirocinio post lauream, secondo le modalità di cui al D.M. n. 445/2001 e lo ultimano entro la data prevista per la sessione d'esame alla quale intendono partecipare;
2. coloro che hanno ultimato il tirocinio post lauream, secondo le modalità di cui al D.M. n. 445/2001.

La domanda, disponibile sul sito di ateneo www.unimi.it alla pagina dedicata agli esami di Stato di Medico Chirurgo, deve essere consegnata presso l'Ufficio Esami di Stato – Via Celoria, 18 – Milano (Orari di apertura: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì - giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da effettuarsi con bollettino postale sul conto corrente n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate (indicare la causale "tassa iscrizione esame di stato medico chirurgo");
2. ricevuta del versamento del contributo di € 400,00 da effettuarsi con bollettino postale sul conto corrente n. 453274 intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (indicare la causale "tassa iscrizione esame di stato medico chirurgo");
3. modulo proposta tutori per tirocinio pratico (disponibile sul sito www.unimi.it alla pagina dedicata agli esami di Stato di Medico Chirurgo) solo per la prima sessione 2019;
4. i candidati con disabilità o con d.s.a devono dichiarare la propria condizione, presentando idonea certificazione rilasciata a norma di legge, al fine di richiedere particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento della prova.

Il solo pagamento delle tasse di ammissione non costituisce iscrizione all'esame.



Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che siano stati assenti alle prove potranno presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine una nuova domanda entro la suddetta data dell'8 ottobre 2019 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Potranno essere accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini qualora il Rettore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di laurea, oppure la ricevuta di inserimento della stessa on line.

ART. 3 Prove d'esame

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio clinico e una prova scritta.

La data di inizio del tirocinio è fissata al 10 aprile 2019 per la prima sessione e al 5 novembre 2019 per la seconda sessione.

La prova scritta si svolge il giorno 18 luglio 2019 per la prima sessione e il 28 febbraio 2020 per la seconda sessione. Alla prova scritta si accede nella prima sessione utile dopo il superamento del tirocinio.

ART. 4 Tirocinio

Il tirocinio clinico consiste in una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del D.Lgvo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del D.Lgvo 17 agosto 1999, n. 368.

Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornito al candidato. Ad ogni candidato sarà consegnato un libretto per ciascuna delle tre prove del tirocinio pratico.

Il candidato dovrà consegnare tale libretto al suo valutatore all'inizio di ciascuna rotazione.

L'assegnazione delle rotazioni per il tirocinio sarà effettuata dalla Commissione esami di stato di cui al successivo articolo 6 del presente bando.

La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti, trenta per ogni periodo.

Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti con un minimo di 18/30 per ogni periodo, non è ammesso alla prova scritta.

ART. 5 Prova scritta

La prova scritta è suddivisa in due parti dirette a valutare rispettivamente:



1. le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;
2. le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica.

La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica.

Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (esame.miur.it) almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta.

Da questo archivio verranno estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa.

Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati avranno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati.

La valutazione della prova scritta determina l'attribuzione dei seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, meno 0,25 punti per ogni risposta errata.

La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa. Ove il candidato non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio.

Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove.

Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono utilizzare appunti, manoscritti, dizionari, pubblicazioni, calcolatrici, né tantomeno consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame.

E' vietata altresì l'introduzione nell'aula d'esame di computer, tablet, telefoni portatili, palmari e di altri strumenti di comunicazione. Il candidato che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato la prova sarà escluso dall'esame, la commissione pertanto potrà in caso di inosservanza di tali norme adottare opportuni provvedimenti di competenza.

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici.

Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova d'esame. Ogni plico conterrà: un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione

e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

Per la compilazione del questionario il candidato deve far uso esclusivamente di penna nera; ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un

contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.



Al momento della consegna il candidato deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. L'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica.

ART. 6 Commissione Esami di Stato

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 19 ottobre 2001, n. 445, con decreto rettorale, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame. La Commissione provvederà altresì a designare i tutori/valutatori per lo svolgimento del tirocinio pratico e comunicherà al candidato, per il tramite dell'Ufficio esami di stato, l'assegnazione delle rotazioni per il tirocinio pratico.

Art. 7 Valutazione delle prove e voto finale

La commissione di cui all'articolo 6 attribuisce ad ogni candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al Rettore non oltre un termine di quindici giorni e comunque reso pubblico sul sito di ateneo nelle pagine dedicate agli esami di stato.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Emanuela Dellavalle *

Milano, 21 maggio 2019

* *“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale, 82/2005 e sue modifiche e integrazioni”*